

# Delega di funzioni per agricoltura ed economia montana a Comunità montane e Consorzi di Comuni in Liguria

La Regione Liguria ha approvato una legge per delegare le funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste ed economia montana.

Le funzioni suddette «fino all'attuazione della normativa regionale in materia di pianificazione socio-economica e territoriale, sono delegate alle Comunità montane ed ai Comuni riuniti in Consorzi a far tempo dal 1° luglio 1978».

Il territorio regionale sarà ripartito in zone, sentiti i Comuni interessati. Ove il territorio delle zone ricada nella circoscrizione delle Comunità montane, le deleghe sono esercitate dalle Comunità stesse; nelle altre zone possono essere istituiti Consorzi fra Comuni promossi anche dal Presidente della Giunta regionale cui spetta di approvare gli statuti e di indire la prima Assemblea per la elezione degli organi consortili.

La legge riprende alcune norme della legge comunale e provinciale per quanto attiene gli statuti e gli organi dei Consorzi dei Comuni.

Agli Enti delegati è affidato il compito di provvedere alla elaborazione di un piano di sviluppo agricolo e di un programma quinquennale di interventi articolato anche per sottozona e riferito sia alle materie delegate che alla elettrificazione rurale. Entro il 31 marzo di ogni anno viene trasmesso alla Giunta regionale un programma-stralcio annuale degli interventi. La Giunta provvede alla ripartizione dei fondi stanziati nel bilancio regionale.

Presso ogni Comunità montana o Consorzio di Comuni è istituito un comitato consultivo per esprimere pareri sulle domande di finanziamento rivolte dagli interessati agli enti delegati.

La competenza delegata è riferita praticamente a tutto il settore dell'agricoltura ed è analiticamente specificata negli artt. 12, 13 e 14 della legge. Sono anche affidate competenze in materia forestale sia per la gestione dei vivai che per la esecuzione di opere di rimboschimento (artt. 14, 15, 16, e 17).

Per l'assolvimento delle funzioni delegate sarà comandato presso le Comunità montane e i Consorzi di Comuni il personale regionale. Peraltro, in attesa

della definizione delle relative norme, gli Enti delegati si avvarranno del personale degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e degli Ispettorati ripartimentali delle foreste, nonché di altri uffici della Regione, secondo modalità stabilite dal Consiglio regionale.

Il finanziamento per l'esercizio delle funzioni delegate sarà corrisposto con un parametro che avendo per base il riparto del 20% in misura uguale per tutti gli enti delegati, prevede l'assegnazione del 50% dei fondi in misura proporzionale alla superficie agricola utilizzata e il 30% in proporzione nel numero delle aziende agricole esistenti in ciascuna zona.

La legge fa esplicito rinvio ad un'altra normativa per l'applicazione delle Direttive Comunitarie recentemente recepite con legge regionale. È evidente che per la piena funzionalità delle competenze delegate con questa legge, dovrà far seguito immediatamente la legge-delega per l'applicazione delle Direttive Comunitarie.

S.P.

## LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1978 n. 6

**Delega delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, economia montana.**

### Art. 1

Fino all'attuazione della normativa regionale in materia di pianificazione socio-economica e territoriale sono delegate alle Comunità montane ed ai Comuni riuniti in consorzi, a far tempo dal 1° luglio 1978, le funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, economia montana di cui al titolo III.

Con apposita legge regionale sarà disposta la delega per l'applicazione delle direttive comunitarie.

### Art. 2

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale, avuto riguardo alle colture in atto o che possono essere introdotte in relazione alla vocazione dei terreni, ri-

partisce il territorio regionale in zone, uditi i Comuni interessati.

Nelle zone di cui al precedente comma, le deleghe sono esercitate dalle Comunità montane, ove il territorio delle zone ricada nella circoscrizione delle stesse; nelle altre zone possono essere costituiti consorzi tra Comuni promossi anche dal Presidente della Giunta regionale che approva gli Statuti ed indice la prima assemblea per l'elezione degli organi consortili.

Le disposizioni di cui al primo comma e secondo comma hanno efficacia per l'applicazione della presente legge e non mutano le delimitazioni delle zone omogenee operate ai sensi della legge regionale 30 luglio 1973 n. 27 e successive modifiche e per gli effetti della legge regionale 21 maggio 1973 n. 15.

### Art. 3

Lo Statuto del Consorzio oltre a quanto stabilito dal testo unico della legge comunale e provinciale approvato con r.d. 3 marzo 1934 n. 383 deve indicare la denominazione, la sede, le norme sulla composizione, sulle attribuzioni e sulle modalità di elezione degli organi, sulla struttura degli uffici ed ogni altra norma di amministrazione.

### Art. 4

Sono organi del Consorzio: l'Assemblea consortile, il Consiglio direttivo, il Presidente.

L'Assemblea è composta da rappresentanti di ciascun Comune partecipante, il cui numero è fissato dallo Statuto.

Ciascun Consiglio comunale, per assicurare la presenza delle minoranze, procede all'elezione della propria rappresentanza con votazione limitata ai due terzi.

### Art. 5

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo del Consorzio.

Esso è eletto dall'Assemblea ed è formato da un numero variabile di componenti, stabilito dallo Statuto, non inferiore a tre e non superiore a sette e comunque non eccedente un terzo dell'Assemblea.

### Art. 6

Il Presidente del Consorzio rappresenta l'ente, presiede l'Assemblea e il